



**COMUNE DI MONTESEGALE**  
**(Provincia di Pavia)**

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE**  
**ED IL FUNZIONAMENTO DELLA**  
**COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO**

(art. 81, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. "Legge per il governo del territorio" e art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137")

<> <> <>

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 26 novembre 2008)

## **S O M M A R I O**

- Art. 1 – Principi fondamentali.
- Art. 2 – Aree e beni assoggettati a specifica tutela paesaggistica.
- Art. 3 – Istituzione della Commissione Comunale per il Paesaggio.
- Art. 4 – Competenze della Commissione Comunale per il Paesaggio.
- Art. 5 – Composizione della Commissione Comunale per il Paesaggio.
- Art. 6 – Nomina della Commissione.
- Art. 7 – Incompatibilità alla nomina a componente della Commissione e limiti alla partecipazione all'esame delle pratiche.
- Art. 8 – Decadenza da componente della Commissione.
- Art. 9 – Modalità di convocazione della Commissione.
- Art. 10 – Validità delle sedute della Commissione.
- Art. 11 – Struttura tecnica incaricata dell'istruttoria tecnico-amministrativa.
- Art. 12 – Esame delle pratiche.
- Art. 13 – Sostituzione e modifiche al Regolamento.

## **Art. 1 – Principi fondamentali.**

Il Comune di Monteseale, nell'esercizio delle sue competenze in materia di governo del territorio, riconosce come prioritaria la tutela, la valorizzazione, la riqualificazione e la salvaguardia del paesaggio comunale.

A tal fine, quale ente destinatario di delega in materia di tutela del paesaggio e nell'esercizio delle relative funzioni amministrative di cui all'articolo 80, commi 1, 3, 4 e 5 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i.:

- a) assicura un adeguato livello tecnico-scientifico atto a garantire una idonea valutazione circa gli aspetti paesaggistici presenti nel territorio comunale e circa la compatibilità paesaggistica delle trasformazioni proposte;
  - b) garantisce la differenziazione tra attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- attraverso l'istituzione e la disciplina della Commissione Comunale per il Paesaggio e l'organizzazione di una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa.

## **Art. 2 - Aree e beni assoggettati a specifica tutela paesaggistica.**

Sono assoggettati a specifica tutela paesaggistica gli ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono altresì assoggettati a specifica tutela paesaggistica gli ambiti tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 3 - Istituzione della Commissione Comunale per il Paesaggio.**

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione Comunale per il Paesaggio, ai sensi dell'art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i..

Il Comune di Monteseale, titolare delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, con specifico provvedimento e conformemente ai criteri della deliberazione della Giunta Regionale n.VIII/7977 del 6 agosto 2008 come modificata con deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/8139 del 1° ottobre 2008, istituisce e disciplina la "Commissione Comunale per il Paesaggio" ai sensi dell'art. 81, commi 1 e 2, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. e dell'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

## **Art. 4 - Competenze della Commissione Comunale per il Paesaggio.**

La Commissione Comunale per il Paesaggio ha il compito di esprimere parere obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli enti locali dall'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i..

L'art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. assegna alle Commissioni per Paesaggio il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dagli articoli 146, 147 e 159 del medesimo D.Lgs.

Come prescritto dall'art. 146, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., il parere di cui sopra è propedeutico all'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente territorialmente competente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela, a cui il Comune deve pertanto obbligatoriamente uniformarsi.

Ai sensi dei criteri regionali approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/2121 del 15 marzo 2006, in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., alle Commissioni per il Paesaggio può essere anche assegnato il compito di esprimere pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative e degli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., alle procedure di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

Inoltre può essere assegnato alla Commissione per il Paesaggio la Valutazione Paesistica dei progetti prevista dalle Norme di Attuazione del P.T.P.R. per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica secondo le modalità stabilite dalle "Linee Guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.VII/11045 dell' 8 novembre 2002 sulla base di quanto segue:

- l'esame d'impatto paesistico viene applicato su tutto il territorio comunale per i progetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici per i quali occorre prevedere l'inserimento nel contesto;
- nelle aree assoggettate a vincolo, l'autorizzazione paesaggistica sostituisce l'esame paesistico dei progetti;
- i progetti il cui impatto supera la soglia di rilevanza sono soggetti a giudizio di impatto paesistico e pertanto le istanze di permesso di costruire ovvero le dichiarazioni di inizio attività (DIA) devono essere corredate dalla relazione paesistica, la quale costituisce condizione necessaria per il rilascio dei successivi atti di assenso o per l'inizio dei lavori.

#### **Art. 5 - Composizione della Commissione Comunale per il Paesaggio.**

La Commissione Comunale per il Paesaggio, sulla base della composizione demografica del Comune, è composta da numero tre componenti compreso il Presidente.

Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione, la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione

edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite all'ente locale.

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.

Le funzioni di segretario sono attribuite ad un componente della Commissione scelto dal Presidente.

#### **Art. 6 - Presentazione delle candidature, nomina e durata in carica della Commissione Comunale per il Paesaggio.**

I soggetti che intendono candidarsi a componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio devono presentare domanda di candidatura al Comune allegando il proprio *curriculum vitae* da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti al precedente articolo 5 e specificando anche gli ulteriori titoli professionali derivanti da partecipazione a corsi di formazione, masters, Commissioni per il Paesaggio, etc..

I componenti della Commissione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco con successivo specifico atto, sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti richiesti al precedente articolo, a seguito di comparazione dei *curricula vitae* delle candidature presentate, e durano in carica quanto dura in carica l'Amministrazione che li ha nominati. Il provvedimento di nomina deve dare atto della congruenza dei requisiti posseduti dai candidati prescelti rispetto a quelli richiesti.

Ai componenti della Commissione per ogni seduta a cui partecipano spetta un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di trasporto sostenute, il cui ammontare sarà determinato nello stesso provvedimento di nomina.

I membri della Commissione Comunale per il Paesaggio sono rieleggibili. Scaduto il periodo di durata in carica, in attesa del rinnovo della nomina della Commissione Comunale per il Paesaggio, i membri scaduti sono prorogati nelle loro funzioni nei limiti previsti dalla legge 15 luglio 1994 n. 444.

#### **Art. 7 – Incompatibilità alla nomina a componente della Commissione e limiti alla partecipazione all'esame delle pratiche.**

La carica di componente della Commissione per il Paesaggio è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore Comunale, Consigliere Comunale, Responsabile comunale dell'Ufficio competente al rilascio dei permessi di costruire.

I componenti della Commissione per il Paesaggio non possono essere contemporaneamente membri della Commissione Edilizia comunale e/o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, né appartenere ad uffici di altre Pubbliche Amministrazioni che svolgono funzioni di controllo sull'attività edilizia comunale.

I componenti della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini, fino al quarto grado, assentandosi dai lavori della stessa fino a quando l'esame non è stato completato.

#### **Art. 8 – Decadenza da componente della Commissione.**

I membri della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo, sopravvenuta successivamente alla loro nomina.

I componenti della Commissione decadono qualora, senza giustificato motivo, rimangono assenti per più di tre sedute consecutive o per cinque sedute nel corso di un anno solare.

Il componente nominato in sostituzione di quello decaduto resta in carica per il restante periodo di durata della Commissione per il Paesaggio.

#### **Art. 9 – Modalità di convocazione della Commissione.**

La Commissione è convocata dal Presidente della stessa o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente.

L'invio della convocazione è effettuato almeno sei giorni prima della seduta a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.

Il termine di cui al precedente comma può essere ridotto nei casi di urgenza, in base alla valutazione del Presidente e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni.

L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione delle singole pratiche da trattare.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

#### **Art. 10 – Validità delle sedute della Commissione.**

Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della stessa.

La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti al momento della votazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il parere espresso dalla Commissione, debitamente motivato, ha natura di atto collegiale e di esso viene redatto regolare verbale.

Alle sedute della Commissione non possono partecipare terzi estranei; il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto e non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

#### **Art. 11 – Struttura tecnica incaricata dell'istruttoria tecnico-amministrativa.**

Il Comune, nella sua qualità di ente locale titolare delle funzioni paesaggistiche, al fine di garantire una adeguata istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, con successivo specifico atto individua, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/7977 del 6 agosto 2008 e s.m.i., la Struttura tecnica a cui attribuire le seguenti funzioni:

1. la responsabilità di verificare la completezza degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica e di richiedere le eventuali integrazioni e/o rifacimenti;
2. di acquisire il parere della Commissione Comunale per il Paesaggio;
3. di predisporre la Relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7, del D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63;
4. di trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente i documenti di cui sopra.

La Struttura tecnica è individuata all'interno della dotazione organica del Comune, qualora sia possibile.

In caso contrario, in luogo della Struttura tecnica deve essere individuata una "Specificità professionalità" interna o esterna alla organizzazione del Comune, la quale dovrà possedere titolo di studio ed esperienza in materia paesaggistica adeguata ai compiti necessari ad una idonea istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica; nel caso di "Specificità professionalità" interna al Comune, si dovrà valutare anche il ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione dell'ente.

I componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio possono essere contemporaneamente individuati quali soggetti dotati di "Specificità professionalità".

L'individuazione della Struttura tecnica o della "Specificità professionalità" può essere effettuata anche in forma associata/consorzata con altri enti locali.

#### **Art. 12 – Esame delle pratiche.**

La Commissione esaminerà esclusivamente le istanze di richiesta di autorizzazione paesaggistica corredate della documentazione prevista dai seguenti atti:

D.P.C.M. 12 dicembre 2005 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – Criteri per la redazione della Relazione paesaggistica;

D.G.R. 15 marzo 2006 n. VIII/2121 “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della L.R. n. 12/2005”;

Accordo, ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 12 dicembre 2005, tra Regione Lombardia ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che di seguito si allega.

### **Art. 13 – Sostituzione e modifiche al Regolamento.**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento possono essere sostituite in tutto da un nuovo Regolamento o modificate in parte da variazioni da apportare allo stesso.

Di norma il presente Regolamento dovrà comunque essere adeguato per tempo all'evoluzione legislativa e rivisto, se ritenuto necessario, in occasione della predisposizione di strumenti urbanistici generali.